

PARTE III
Giurisprudenza

IL FALLIMENTO DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO I "LIMITATI" PRIVILEGI DELL'AGRICOLTORE

di Massimo Giuliano

avvocato, Studio Legale e Commerciale G&DG

Giurisprudenza

Fallimento - Imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c. modificato dal d. lgs. n. 228/2001 - Allevamento di animali e connessione con il fondo - Non necessaria - Compimento di operazioni commerciali di rilevante entità ed assoggettabilità al fallimento.

Tribunale di Mantova, sez. II civile, riunito in Camera di Consiglio, composto da: Dott. Attilio dell'Aringa, Presidente; Dott. Mauro Bernardi, Giudice relatore; Dott. Alessandra Venturini, Giudice - Sentenza del giorno 4 dicembre 2003.

(omissis)

Letto il ricorso n. 150/03 con il quale C. C. s.r.l. chiede che venga dichiarato il fallimento di Verdi F.;

vista la documentazione allegata e la nota informativa redatta dai Carabinieri; rilevato che la debitrice risulta essere iscritta alla Camera di Commercio con la qualifica di imprenditore agricolo svolgente l'attività di coltivazione di cereali associata all'allevamento di suini e che, in ragione di ciò, ha chiesto il rigetto dell'istanza di fallimento;

osservato che l'istante sostiene per contro la fallibilità della resistente negando che la stessa possa considerarsi imprenditore agricolo sia perché mancherebbe il necessario collegamento dell'attività di allevamento dei suini con il fondo sia perché il proprio credito deriverebbe da operazioni riguardanti la mera compravendita di vitelli sia infine perché l'istante avrebbe rilasciato fidejussione di euro 500.000,00 a garanzia del pagamento dei debiti da parte della società Alfa s.r.l. parimenti debitrice nei confronti del ricorrente;

ritenuto che l'asserzione secondo cui la resistente non avrebbe mai commercializzato i bovini in questione essendosi limitata ad accettare "un transito di comodo dell'operazione" posta in essere da terzi (l'istante e l'azienda agricola Rossi P., reale acquirente del bestiame) anche con il rilascio degli assegni posti a fondamento del ricorso, non trova alcun supporto nella documenta -

zione in atti dalla quale emerge per contro l'effettività della compravendita; ritenuto che ai sensi dell'art. 2135 c.c. come modificato dal d. lgs. 228/2001 è imprenditore agricolo chi esercita, fra l'altro, l'attività di coltivazione del fondo e quella di allevamento degli animali intendendosi come tali le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo;

osservato che, per effetto della nuova formulazione dell'art. 2135 c.c., è venuta meno la stretta connessione in precedenza ritenuta necessaria (cfr. Cass. 23-10-1998 n. 10527) fra l'attività agricola e la terra atteso che la norma di cui all'art. 2135 c.c. novellato a) fa riferimento agli animali e non più al bestiame (termine questo che ha sempre designato le sole specie animali legate al fondo in quanto destinate alla sua lavorazione o comunque alimentate con i prodotti coltivati sullo stesso), b) prende in considerazione anche solo un ciclo biologico o una fase necessaria dello stesso ed infine c) prevede l'utilizzazione del fondo quale strumento effettivo o solo potenziale per l'esercizio dell'attività agricola;

considerato che, nel caso di specie, la resistente è titolare di un'azienda che gestisce circa 33 ettari di terreno adibiti in parte (25 ha) alla coltivazione di cereali ed in parte (8 ha) a quella di barbabietole nonché l'allevamento di circa 4.500 maiali con la produzione di suinetti che vengono venduti al raggiungimento di circa 30 kg di peso sicché la stessa, alla luce del vigente assetto normativo, è imprenditore agricolo;

considerato peraltro che la professionalità, richiesta come requisito per la sussistenza della figura di imprenditore delineata dall'art. 2082 c.c., postula la abitualità di operazioni commerciali ma non l'esclusività o la preminenza delle stesse rispetto ad altre attività (cfr. Cass. 17-3-1997 n. 2321; Cass. 3-12-1981 n. 6395);

considerato altresì che anche il compimento di un unico affare può determinare l'attribuzione della qualifica di imprenditore commerciale in considerazione della sua rilevanza economica (cfr. Cass. 31-5-1986 n. 3690);

osservato in proposito che la debitrice ha acquistato e poi alienato numerosi bovini (oltre alla vendita, in due occasioni, dei 60 animali di cui al ricorso per un controvalore di _ 79.234,54, l'istante ha documentato l'esistenza di altre due vendite nei confronti della Verdi, avvenute sempre nel corso del 2003 e concernenti 102 capi per un corrispettivo di _ 118.282,00), opera -

*zioni da qualificarsi come commerciali poiché la debitrice non ha atteso ad alcuna fase del ciclo biologico, non disponendo neppure delle stalle per il ricovero dei capi;
ritenuto che le predette transazioni per il loro numero, la stretta successione temporale e l'entità dei valori in questione sono tali da far considerare la debitrice come imprenditore commerciale e quindi assoggettata alla disciplina di cui alla legge 267/42;
considerato infine che, nel contesto sopra delineato, il rilascio della fideiussione per un rilevante importo (euro 500.000,00) in favore di una società commerciale (che appare essere debitrice della ricorrente per circa 150.000,00 euro) costituisce ulteriore elemento atto ad attribuire alla debitrice la qualifica di imprenditore commerciale;
osservato altresì che la debitrice non può ritenersi piccolo imprenditore in considerazione sia della circostanza che l'attività di compravendita di bovini (per come in concreto svolta) non richiede una complessa struttura di supporto sia dell'ammontare delle obbligazioni assunte sia del fatto che, comunque, la Verdi può avvalersi del personale e delle attrezzature dell'azienda agricola;
ritenuto inoltre che sussistono i presupposti e le condizioni per la pronuncia del fallimento in considerazione dell'entità del credito azionato, dell'esito negativo dell'esperita procedura esecutiva e delle condizioni patrimoniali dell'impresa evidenziandosi che non vi è alcuna certezza dell'esistenza del credito verso la società Beta avendo affermato la stessa debitrice di averlo già incassato;
ritenuto che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 9 del R.D. 16.3.1942 n. 267 poiché la sede dell'impresa si trova in G. ;
P.Q.M.
omissis
Così deciso in Mantova, li 4-12-2003.*

Il commento

La sentenza in commento consolida un orientamento già assunto dalla Corte di Cassazione sotto la vigenza del vecchio art. 2135 c.c., e offre l'opportunità per effettuare una breve analisi dell'attuale disciplina. Ai sensi dell'art. 2135 c.c.¹, come modificato del d.lgs 228/2001², è

¹Art. 2135 Imprenditore agricolo. [I]. È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguen-

imprenditore agricolo chi esercita l'attività di coltivazione del fondo, di selvicoltura, di allevamento di animali nonché attività connesse a queste. Le attività di cui sopra, secondo la nuova norma codicistica, per essere considerate agricole non necessitano di un collegamento con il fondo, il bosco o le acque purché queste stesse attività siano dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale.

La legge del 2001 ha sostanzialmente soppiantato l'orientamento prevalente in vigore sotto la vigenza del vecchio art. 2135 c.c., il quale interpretava i termini di coltivazione del fondo, selvicoltura ed allevamento del bestiame secondo un preciso collegamento tra l'attività agricola e la terra per cui qualunque attività per essere considerata agricola doveva comunque essere collegata allo sfruttamento del fondo³. Alla luce di tale interpretazione si riteneva che il termine "bestiame" si riferisse solo a quegli animali tradizionalmente allevati nel fondo, per cui bastava che detto allevamento non costituisse una forma di sfruttamento della terra, per avere la "degradazione" dell'im-

ti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

[II]. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

[III]. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

² L'art. 1 d.l.s. 18 maggio 2001, n.228 ha sostituito l'art. 2135 c.c. Il testo previgente era il seguente: "Art. 2135 (Imprenditore agricolo). -- È imprenditore agricolo chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse. -- Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura". L'art. 9 d.l.s. 30 aprile 1998, n.173 ha definito come "imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche coloro che esercitano attività di allevamento di equini di qualsiasi razza, in connessione con l'azienda agricola".

³ Cass. 10527/1998;6911/1997.

⁴ Cassazione civile, sez. I, 5 dicembre 2002, n. 17251 "La nozione di imprenditore agricolo contenuta nell'art. 2135 c.c. (nel testo precedente alla novella di cui al d.lg. n. 228 del 2001), alla quale occorre necessariamente fare riferimento per il richiamo contenuto nell'art. 1 l. fall. (imprese soggette al fallimento), presuppone che l'attività economica sia svolta con la terra o

presa agricola in impresa commerciale⁴.

La nuova formulazione dell'art. 2135 c.c., ancorando la nozione di attività agricola al criterio del ciclo biologico, animale o vegetale ha determinato il superamento dell'orientamento giurisprudenziale e dottrinale prevalente prima dell'attuale riforma.

Infatti secondo la nuova disciplina, due appaiono gli elementi costitutivi della nozione giuridica dell'attività agricola:

- 1) il ciclo biologico, inteso come il complesso di attività dirette al mantenimento o all'evoluzione di una specie vegetale o animale;
- 2) l'utilizzo del fondo, quale strumento effettivo o solamente potenziale, per l'esercizio di attività.

Il nuovo testo della norma ha comportato, pertanto, una esplicita estensione della disciplina dell'impresa agricola a quelle attività particolari quali l'apicoltura, l'allevamento di maiali per l'ingrasso, prima ricondotte all'impresa agricola solo in via interpretativa.

Anche l'agrarità, prima incerta, di determinate coltivazioni in serre o capannoni, o di quelle fuori terra di ortaggi o frutta, aeroponiche o idroponiche, della coltivazione al chiuso di funghi o della floricoltura effettuata mediante l'utilizzo di serre coperte o scoperte, riscaldate o no, è ora pacificamente affermata⁵.

Stesso discorso per le attività cc.dd. connesse, le quali risultano dilatate ad opera del nuovo terzo comma dell'art. 2135 c.c. in base al quale non si richiede più che le predette attività siano esercitate "nell'esercizio normale dell'agricoltura" ma è sufficiente che i prodotti oggetto di tali attività provengano prevalentemente dall'attività di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento, rispetto a quelli acquisiti dai terzi.

sulla terra e che l'organizzazione aziendale ruoti attorno al "fattore terra"; Cassazione civile, sez. I, 19 settembre 2000, n. 12410 "Una società di allevamento (nella fattispecie di bovini) è suscettibile di essere dichiarata fallita quante volte non possa essere qualificata come agricola alla stregua dell'art. 2135 c.c., per la mancanza di un collegamento funzionale tra un fondo rustico e l'attività di allevamento, quando cioè l'allevamento non tragga occasione e forza dallo sfruttamento del fondo agricolo, e l'acquisto, il ricovero, la cura e l'alimentazione dei bovini, finalizzata non alla riproduzione degli animali, ma alla loro crescita ed ingrassamento, assume carattere accessorio e strumentale rispetto alla vendita, con mero intento speculativo, degli animali medesimi, senza essere ricollegabile alla conduzione del fondo agricolo ed all'economia di essa".

⁵ In passato, sul carattere agricolo di tale ultima attività, cfr. Cass. 24 luglio 1996, n. 6662 in Giur. It., 1997, I, 1, 298; App. Catanzaro 12 luglio 1995 in Riv. Not. 1996, 971; Trib. Forlì 15 febbraio 1997 in Il Fallimento 1997, 634.

La novella legislativa se da un lato ha risolto alcuni contrasti giurisprudenziali ha dall'altro fatto riemergere critiche mai sopite. Si è infatti affermato⁶ che l'impatto applicativo della riforma, ad opera del D.Lgs 228/2001, - che ha dettato una (ingiustificata) legislazione di privilegio⁷ per l'impresa agricola, normativa peraltro estesa a molte altre attività prima escluse sotto la vigenza del vecchio art. 2135 c.c. - potrebbe riservare qualche sorpresa, "nel senso che qualche tribunale potrebbe disattendere motivatamente certi inquadramenti agricoli operati dal legislatore e potrebbe far fallire alcuni imprenditori dichiarati agricoli *iussu principis*, ma mille miglia lontani dai campi e boschi"⁸.

Infatti se (giustamente) si è voluto adeguare la normazione alla mutata realtà dell'agricoltura estendendo lo statuto dell'impresa commerciale all'attività agricola "non si capisce allora perché non si sia andati fino in fondo e si sia, invece, ancora privilegiato.....l'imprenditore agricolo...sottraendolo alle procedure concorsuali, quando niente giustifica più questa soluzione normativa"⁹.

Critica questa già avanzata nel 1962, quando il Graziani invitava il legislatore ad estendere anche all'attività agricola la disciplina del fallimento, "data la sempre più complessa e progredita organizzazione con il conseguente ricorso al credito e la frequente distinzione tra proprietà del fondo e titolarità dell'impresa"¹⁰.

Tale quadro normativo, tuttavia, non ha impedito ai giudici, ai fini dell'applicabilità della disciplina fallimentare, di qualificare commerciali le imprese agricole, anche alla luce del nuovo art. 2135 c.c.

Ed è in tale contesto che, da ultimo, si colloca la sentenza del tribunale di Mantova.

Infatti se la sussistenza degli elementi oggettivi ¹¹ caratterizzano l'impresa come "agricola", escludendone la fallibilità, il compimento di affari e transazioni commerciali fanno rientrare questa stessa impresa

⁶ BUONOCORE, V. "Il nuovo imprenditore agricolo, l'imprenditore ittico e l'eterogeneità dei fini", in Giur. Comm. 2002, 1, 5

⁷ Esclusione dell'imprenditore agricolo dalla soggezione alle procedure concorsuali.

⁸ *Ibidem*

⁹ BUONOCORE, V. op. ult. cit.

¹⁰ GRAZIANI, A. "L'impresa e l'imprenditore", ed. Napoli 1962, p. 48

¹¹ Ciclo biologico e utilizzo del fondo.

nel novero delle imprese commerciali, di cui all'art. 2082 c.c.¹² soggette, in quanto tali, alle procedure concorsuali.

Infatti, ai sensi dell'art. 2082 c.c., qualunque sia l'attività espletata (artigiana o agricola) è definito "commerciale" l'imprenditore che professionalmente esercita un'attività economica (e aggiungerei non necessariamente esclusiva e preminente).

A tal fine la giurisprudenza ha attribuito la qualifica di imprenditore commerciale anche a chi ha compiuto un unico affare, complesso e articolato tale da richiedere una serie di atti inconcepibili senza un minimo di organizzazione¹³. In questo senso ha deciso anche il Tribunale di Mantova, Sez. II, sentenza del 4.12.2003, il quale ha dichiarato il fallimento dell'impresa agricola, che nell'espletamento della sua specifica attività di allevamento di bestiame, ha effettuato transazioni commerciali tali da far considerare detto operatore economico come imprenditore commerciale.

Una pronuncia che a ben vedere non si discosta dall'orientamento in vigore prima della nuova formulazione dell'art. 2135 c.c., quanto meno dal punto di vista dell'elemento soggettivo dell'attività esercitata.

In tal senso la Cassazione precisava che quando l'allevamento di bestiame si traduce nel suo acquisto con l'intendimento di rivenderlo non si pone in essere un'impresa agricola, ma commerciale¹⁴. Il Tribunale di Mantova, in applicazione del nuovo art. 2135, rimasto comunque aderente all'interpretazione sistematica dell'art. 1 legge fallimentare e dell'art. 2082 c.c, ha escluso che l'operatore economico in questione potesse considerarsi imprenditore agricolo in considerazione del fatto che lo stesso aveva compravenduto bovini senza attendere ad alcuna fase del ciclo biologico, non disponendo neppure delle stalle per il ricovero dei capi di bestiame.

Pertanto, anche alla luce del nuovo orientamento, che di fatto ha esteso a molte attività, prima escluse, il regime giuridico previsto per le

¹² Art. 2082 - Imprenditore. [I]. È imprenditore [1330, 1368, 1655,1722 n. 4, 1824, 2710] chi esercita professionalmente [2070] un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi [2135, 2195].

¹³ Cass. n. 3690/1986; Trib. di Roma 21.7.1987; Provinciali e Ragusa Maggiore, Istituzioni, pp. 58-59.

¹⁴ Cass. 23 luglio 1997, n. 6911.

aziende agricole, l'imprenditore agricolo, che effettua operazioni commerciali, è soggetto come qualsiasi imprenditore commerciale al rischio del fallimento, con tutte le conseguenze civili e penali.

BIBLIOGRAFIA

- BUONOCORE, V. *“Il nuovo imprenditore agricolo, l'imprenditore ittico e l'eterogenesi dei fini”*, in *Giur. Comm.* 2002, 1
- GRAZIANI, A. *“L'impresa e l'imprenditore”*, ed. Napoli 1962
- GHIDINI M., *“Disciplina giuridica dell'impresa”*, Milano, 1950, p. 87 ss
- ROMAGNOLI E., *“L'impresa agricola”*, in *Tratt. Rescigno*, XV, I, 2, ^a ed., Torino, 2001
- BIONE M., *“L'imprenditore agricolo”*, in *“Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia”*, diretto da F. Galgano, II,